

Il Fondo di garanzia: l'operatività nel periodo emergenziale e le prospettive dei sostegni alle imprese nella fase post pandemica

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19

Il Quadro Temporaneo attualmente in vigore e valido fino al 30/6/2022 prevede il seguente funzionamento:

SEZIONE 3.1

AIUTI SOTTO FORMA DI
SOVVENZIONI DIRETTE,
ANTICIPI RIMBORSABILI O
AGEVOLAZIONI FISCALI


- Su questa sezione viene imputato:
 - **lo sconto sul premio** delle garanzie rilasciate ai sensi della sezione 3.2 del medesimo Quadro Temporaneo;
 - **l'importo delle garanzie** rilasciate in favore di operazioni presentate ai sensi della **lettera m)** dell'art. 13, comma 1 del DL Liquidità
- I limiti previsti sono pari a **€2,3 mln** per l'industria e il commercio, **€290 mila** per l'agricoltura e **€345 mila** per la pesca e l'acquacoltura

SEZIONE 3.2

AIUTI SOTTO FORMA DI
GARANZIE SUI PRESTITI

- Su questa sezione viene imputato l'importo finanziato di tutte le operazioni per le quali:
 - sono state **rilasciate garanzie sussidiarie ai sensi dell'art. 56, comma 6 del DL Cura Italia**
 - sono state **rilasciate garanzie ai sensi dell'art. 13, comma 1 del DL Liquidità (no lettera m))**
- Gli importi finanziati non possono essere, alternativamente, superiori:
 - Al 25% del fatturato 2019;
 - Al doppio della spesa salariale;
 - Fabbisogno di liquidità

L'evoluzione della normativa emergenziale valida fino al 30/6/2022



Ulteriori modifiche permanenti introdotte nel periodo emergenziale

Agricoltura



- Estensione dell'intervento del Fondo a **tutta le imprese del settore agricolo**
- Possibilità di presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del solo settore agricolo a valere sul **Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014**

A partire da luglio 2020, l'estensione al settore agricolo era limitato alle sole operazioni presentate in regime di Temporary Framework. A partire dal 16/3/2022, invece, è possibile presentare richieste a valere su tutti i regimi di aiuto attualmente operativi: regime de minimis, regolamento di esenzione dell'agricoltura e temporary framework

Abrogazione lettera r)



Abrogato il disposto normativo che, in alcune regioni, limitava l'intervento del Fondo alla solo controgaranzia/riassicurazione

Antimafia



Concessione della **garanzia incondizionata** senza attendere l'esito della consultazione della Prefettura

La normativa del Fondo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022

Legge di Bilancio 2022

Proroga fino al 30 giugno 2022 le misure del DL Liquidità con due eccezioni



- dal 1° gennaio 2022 **riduzione dal 90% all'80%** della copertura prevista in favore dei finanziamenti fino a 30 mila euro (operazioni ai sensi della lettera m) comma 1, art.13, del DL Liquidità)

- Per le garanzie concesse dal 1° aprile 2022 prevista la **reintroduzione della commissione una tantum** per l'accesso all'intervento del Fondo.



Il DL Energia ha disposto, per il periodo 1/4/2022-30/6/2022, l'accesso gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI per **garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia**.

A tal fine, a partire dal 26/3/2022, il soggetto richiedente, in fase di compilazione, dovrà **rilasciare una dichiarazione sulla base di quanto attestato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nell'Allegato 4** relativamente alla presenza o meno delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del DL Energia

La normativa del Fondo dal 1° luglio 2022

Legge di Bilancio 2022

Dal 1° luglio torna in vigore la disciplina ordinaria

Alcune delle misure di favore introdotte dalla normativa emergenziale sono mantenute



- **Conferma dell'importo massimo garantito** per impresa pari a **€ 5 mln**
- **Ripristino del modello di valutazione** del Fondo da alimentare in maniera completa
 - sia con i dati economico-finanziari (gli unici da inserire ai sensi della normativa emergenziale)
 - sia con i dati andamentali dell'impresa
- **Conferma dell'ammissibilità delle imprese classificate in fascia 5** del modello di valutazione.

Le modifiche introdotte dal DL Milleproroghe

**Ulteriori disposizioni,
valide fino al 30/6/2022,
per operazioni fino a €
30mila**
(lettera m del DL
Liquidita)



- Proroga non superiore a 6 mesi del termine iniziale di rimborso del capitale qualora il medesimo termine sia previsto nel corso del 2022, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali
- La proroga può essere accordata su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti

**Riordino delle
percentuali di copertura
dal 1° luglio al 31
dicembre 2022**



- Garanzia all'80% su operazioni finanziarie per investimenti
- Garanzia all'80% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo
- Garanzia al 60% su operazioni finanziarie diverse da investimenti per le imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo

Le misure straordinarie revocate

Con la cessazione
dell'applicazione della
normativa
emergenziale vengono
meno le seguenti
deroghe

- ammissibilità delle imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**
- **ammissibilità dei finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi**, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria
- **cumulo della garanzia del Fondo con garanzie reali per gli investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero**
- **cumulo della garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante**, fino a concorrenza del 100% del finanziamento
- **ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento dei finanziamenti non già garantiti dal Fondo**
- esenzione del **pagamento di una commissione qualora il finanziamento non sia perfezionato (300 euro)**.
- **Proroga di 3 mesi** per tutti gli adempimenti amministrativi

La Sezione speciale Turismo

- In attuazione del decreto-legge n. 152/2021, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, è istituita la **“Sezione Speciale Turismo”** come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.
- La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico
- La Sezione Speciale Turismo ha una dotazione **di 358 milioni** di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

La sezione speciale prevede l'applicazione delle seguenti deroghe

DEROGA INTRODotta

- Commissioni di accesso al Fondo
La garanzia del Fondo è **sempre concessa a titolo gratuito**, senza alcun tipo di eccezione
- Importo massimo garantito per impresa
Pari a **€ 5,0 mln**
- Ampliamento platea dei beneficiari finali
Sono ammissibile le imprese con un numero di dipendenti **non superiore a 499** (c.d. small mid-cap)
- Estinzione di finanziamenti
Sono ammissibili le **operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di esposizioni non già garantite dal Fondo**, purché si rispettino i vincoli in termini di credito aggiuntivo e sconto sul tasso di interesse/aumento durata

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

DEROGA INTRODotta

- Innalzamento delle percentuali di copertura

A. Per tutta la durata della normativa emergenziale (fino al 31/12/2021 salvo ulteriori proroghe) il Fondo interviene con coperture pari a:

- ✓ **80%** in garanzia diretta;
- ✓ **90%** (**100% se si opera ai sensi del TF**) in controgaranzia/riassicurazione

B. Allo scadere della normativa emergenziale (dal 1/1/2022), il Fondo interviene con coperture pari a:

- ✓ **70%** in garanzia diretta;
- ✓ **80%** in controgaranzia/riassicurazione

Tali coperture potranno essere **incrementate**, mediante l'utilizzo di **sezioni speciali istituite ai sensi del Fund raising**, fino ai valori massimi dell'**80%** per la garanzia diretta e al **90%** per la controgaranzia/riassicurazione

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

DEROGA INTRODotta

- Valutazione del soggetto beneficiario finale

La garanzia del Fondo **viene concessa senza la valutazione del merito di credito** del soggetto beneficiario finale

- Requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario finale

Ammissibilità dei beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate**, purché la predetta classificazione sia successiva al 31/1/2020

- Commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita

Commissione non più prevista

Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

DEROGA INTRODotta

- Cumulabilità della garanzia del Fondo con altra garanzie anche di tipo reale

Per le operazioni di **investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero**, la garanzia del Fondo può essere **cumulata** con altre forme di garanzie acquisite **senza alcun tipo di limite**.


- Ammissibilità delle operazioni già perfezionate/erogate

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche **su operazioni finanziarie già perfezionate/erogate** da parte del soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi**.

Domande di garanzia presentate da marzo 2020 a marzo 2022

Dal 17/03/2020 (data di entrata in vigore del DL Cura Italia) e fino al 31/03/2022, le richieste di garanzia sono pari a **2.666.910** per un importo finanziato di **€ 238,3 mld.**


N. Operazioni



Da Aprile a Giugno 2020 sono pervenute circa **16.000** domande/giorno

Nella giornata del **30/11/2020** è stato raggiunto il record di domande giornaliere pari a **oltre 56.000 domande**

Finanziato (€ Mld)




(*) Dal 17/03/2020


Dinamica operazioni accolte e importo finanziato 2019-2021

Le domande accolte nel 2020 hanno registrato un incremento del **+1.168,8%** in termini di numero di operazioni e del **+ 543,9%** in termini di importo finanziato rispetto al 2019. Nel 2021 si registra un decremento del **-37%** in termini di numero di operazioni e del **-24,8%** in termini di importo finanziato rispetto all'avvio dell'emergenza del 2020 ma su livelli ben superiori al 2019.

N. Operazioni




Finanziato (€ Mld)




Domande di garanzia presentate ai sensi dell'articolo 13, lettera m) del DL Liquidità

A partire dal 09/04/2020 (entrata in vigore del Decreto Liquidità) e fino al 31/03/2022 le domande di garanzie ai sensi dell'art.13, lettera m) del Decreto Liquidità sono pari a **1.182.957** per un importo finanziato di **€ 23,0 mld** ed un finanziamento medio di **€ 19,5 mila**.

N. Operazioni



Finanziato (€ Mld)



(*) Dal 09/04/2020


Altre domande di garanzia presentate dal 17/03/2020

A partire dal 17/03/2020 (entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e fino al 31/03/2022 le altre domande di garanzie, per la concessione di nuovi finanziamenti, sono pari a **782.594**


per un importo finanziato di **€ 192,2 mld** ed un finanziato medio di **€ 245,6 mila**. Le **operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento delle passività** sono pari a **182.780** di cui:

- **11.159 con un credito aggiuntivo del 65,8%, passando da € 2,2 mld a € 3,6 mld, per credito aggiuntivo almeno del 10% (intervento operativo fino al 18/06/2020);**
- **171.621 con un credito aggiuntivo del 51,5% passando da € 26,1 mld a € 39,6 mld , per credito aggiuntivo almeno del 25% (intervento operativo dal 19/06/2020).**

N. Operazioni




Finanziato (€ Mld)



(*) Dal 17/03/2020

Domande di garanzia presentate ai sensi dell'art. 56 del DL Cura Italia (Garanzia sussidiaria)

A partire dal 05/10/2020 (data di avvio della procedura) e fino al 15/09/2021 (chiusura della misura) le domande di garanzia ai sensi dell'art.56 del Decreto Cura Italia sono pari a **701.359** per un importo del finanziamento, oggetto della garanzia sussidiaria pari a **€ 23,1 mld** a fronte di un finanziamento originario di **€ 146,6 mld**. **Il 92% delle operazioni riguarda sospensioni per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, con 628.282 operazioni.**




(*) Dal 05/10/2020


Domande di garanzia arrivate in favore di imprese operanti nel settore agricolo dal 20/07/2020

A partire dal 20/07/2020 (avvio dell'operatività del Fondo a favore di imprese agricole) e fino al 31/03/2022 le domande di garanzie arrivate sono pari a **77.177** per un importo finanziato di **€ 6,8 mld** ed un finanziato medio di **€ 88,7 mila**. Le domande arrivate al netto dell'art.56 sono **32.949** per un importo finanziato di € 5,6 mila


N. Operazioni totali




Finanziato totale (€ Mld)



N. Operazioni al netto art.56



Finanziato totale al netto art.56 (€ Mld)



Le richieste di sospensione allungamento delle operazioni garantite al 31/03/2021

Dall'inizio dell'emergenza e fino al 31/03/2022, ai sensi della moratoria ABI e dei decreti Cura Italia e Liquidità, **sono pervenute 216.932 richieste di sospensione dei rimborsi delle rate e/o di allungamento della scadenza inizialmente prevista, riferite a operazioni già garantite dal Fondo.**

Il **volume originario dei finanziamenti** oggetto di sospensione e/o allungamento è pari a **€ 42,9 mld.**

	N. operazioni	Volume dei finanziamenti oggetto di sospensione/allungamento
Allegato 13 - Moratoria ABI Accordo per il credito 2019 Sospensione quota capitale e allungamento della durata (Operativo dal 11 marzo 2020)	21.211	3.738.861.826,87
Allegato 13 bis - Ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità (art. 13, comma 1, lettera f) Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	13.220	2.866.266.286,85
Allegato 13 ter Ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a), b) e c) del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18 Richiesta di estensione della durata della garanzia in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	182.501	36.259.273.886,74
Totale	216.932	42.864.402.000,46

Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Il nuovo Quadro Temporaneo potrebbe consentire, se recepito da una norma nazionale, le seguenti misure:

SEZIONE 2.1

AIUTI SOTTO FORMA DI
SOVVENZIONI DIRETTE,
ANTICIPI RIMBORSABILI O
AGEVOLAZIONI FISCALI

- Su questa sezione potrebbe essere imputato **l'eventuale sconto sul premio** delle garanzie rilasciate ai sensi della sezione 2.2 del medesimo Quadro Temporaneo;
- I limiti previsti sono pari a **€400 mila** per l'industria e il commercio, **€35 mila** per l'agricoltura e la pesca e l'acquacoltura

SEZIONE 2.2

AIUTI SOTTO FORMA DI
GARANZIE SUI PRESTITI

- Su questa sezione potrebbe essere imputato l'importo finanziato di tutte le operazioni garantite. **Copertura massima pari al 90% e durata massima di 6 anni;**
- Gli importi finanziati non potranno essere, alternativamente, superiori:
 - Al 15% della media del fatturato degli ultimi tre esercizi;
 - Al 50% dei costi per energia sostenuti nei 12 mesi precedenti;
 - Fabbisogno di liquidità prospettico

«Tali aiuti, inoltre, non sono necessariamente collegati a un aumento dei prezzi dell'energia, poiché la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia influiscono sull'economia in molteplici modi, diretti e indiretti.»